

# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

(già Consorzio di Bonifica Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino)

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

---

## DELIBERAZIONE N. 182 DEL 26 APRILE 2022

**OGGETTO: sentenza del Tribunale di Roma n. 1031/2022, pubblicata in data 24.01.2022 a definizione dei procedimenti riuniti R.G. n.1973/2012, R.G. n.52246/2012 e R.G. n. 84203/2014 – affidamento incarico per parere ipotesi accordo transattivo**

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**VISTA** la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

**VISTA** la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

**VISTA** la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

**VISTO** l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

**VISTA** la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

**VISTI** gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell' 11/03/2019 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica "dell' Agro Pontino" e "Sud Pontino" Sig.ra Sonia RICCI;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 avente ad oggetto "Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica "Agro Pontino" e "Sud Pontino" Sig.ra Sonia RICCI;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 avente ad oggetto: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica "Agro Pontino" e "Sud Pontino" nel Consorzio di bonifica "Lazio Sud Ovest" pubblicata sul BURL il 16.11.2021 al n. 106;

**VISTA** la deliberazione n. 1 del 16.11.2021;

**VISTO** lo Statuto consortile;

**VISTA** la sentenza del Tribunale di Roma n. 1031/2022, pubblicata in data 24.01.2022 a definizione dei procedimenti riuniti R.G. n.1973/2012, R.G. n.52246/2012 e R.G. n. 84203/2014, con la quale, dopo oltre dieci anni di contenzioso, rigettandosi le domande formulate da Acqualatina S.p.a., il medesimo Tribunale ha riconosciuto sia la legittimità delle due convenzioni "ATO" stipulate in data 29 settembre 2008 e sia la legittimità dei criteri di determinazione del canone annuale dovuto da Acqualatina in € 1.516.007,58, in favore del soppresso Consorzio di Bonifica Agro Pontino ed in € 320.693,92, in favore del soppresso Consorzio di Bonifica Sud Pontino, oltre al tasso di inflazione programmato, con conferma dell'ultrattività delle convenzioni stesse per effetto di quanto ivi previsto all'art. 4;

**CONSIDERATO** che il Tribunale di Roma ha tuttavia ritenuto la sussistenza e la validità della clausola compromissoria di cui all'art. 14 della convenzione del 29 settembre 2008, secondo la quale: *“Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto. Le parti esperiranno ogni tentativo di amichevole composizione e qualora non sia raggiunto verrà deferita al giudizio di una commissione appositamente nominata dalla Giunta Regionale”*;

**RITENUTO**, pertanto, che l'anzidetta sentenza del Tribunale di Roma, pur avendo riconosciuto la fondatezza delle domande consortili aventi ad oggetto la legittimità delle due convenzioni del 29 settembre 2008 e la correttezza dei criteri di determinazione del canone in favore dei due soppressi Consorzi di Bonifica, oltre ad essere impugnabile dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, non costituisce titolo esecutivo, in quanto non reca alcuna declaratoria di condanna del *quantum* complessivamente dovuto all'attualità da Acqualatina S.p.a., avendo dichiarato la competenza del Collegio Arbitrale, che dovrà essere appositamente nominato dalla Giunta Regionale e che dovrà fare luogo alle relative statuizioni di condanna, previa se del caso nomina di un Consulente tecnico di Ufficio per le necessarie elaborazioni contabili;

**CONSIDERATO** quindi che in ragione di quanto precede si renderebbe in ogni caso necessario un nuovo giudizio, questa volta in sede arbitrale, con inevitabile prolungamento dei tempi per l'intestato Consorzio di potere recuperare i canoni dovuti da Acqualatina a fronte delle due convenzioni del 29 settembre 2008, con altresì il rischio di un sempre maggiore indebitamento per non potere usufruire nell'immediatezza e con certezza delle somme anzidette e con l'eventualità di futuri contenziosi con riguardo ai canoni che dovranno essere corrisposti a partire dal 1 gennaio 2020 o comunque a partire dalla data di approvazione del novo Piano di Classifica;

Quanto sopra per effetto dell'entrata in vigore sia della legge regionale Lazio n. 9 del 14 agosto 2017, il cui art. 17, comma 7 ha previsto che: *“i Gestori del Servizio Idrico Integrato sono tenuti a versare ai Consorzi di Bonifica i canoni previsti nelle ultime convenzioni sottoscritte di cui all'articolo [36, comma 3](#), della [legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53](#) (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della [legge 18 maggio 1989, n. 183](#)) e successive modifiche, fino all'approvazione dei nuovi piani di classifica delle spese consortili di cui all'articolo 36, comma 6, della medesima legge regionale”* e sia della legge regionale Lazio n. 28/2019, che ha modificato l'art. 36 della legge regionale n. 53/1998, facendo richiamo al comma 2 all'art. 166 D.lgs. 152/2006 ed abrogando il comma 1, ossia l'esenzione contributiva in favore dei proprietari di immobili urbani;

**RITENUTO** opportuno e conveniente, vista anche la disponibilità manifestata al riguardo da Acqualatina S.p.a., di verificare se sussistano le condizioni per una soluzione bonaria che, oltre ad eliminare l'alea di nuovi contenziosi, consenta al Consorzio di Bonifica di incassare anche in forma rateale ma con decorrenza immediata i canoni sin qui scaduti, con l'aggiunta degli interessi legali *medio tempore* maturati, nonché di concordare le modalità di determinazione dei canoni futuri, tenuto conto delle nuove disposizioni normative come sopra intervenute, che verranno recepite nel nuovo Piano di Classifica che a breve verrà approvato dall'Ente di Bonifica;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'avv. Arcangelo Guzzo, che ha difeso i due soppressi Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino nel giudizio conclusosi con la citata sentenza del Tribunale di Roma n. 1031/2022, interpellato sul punto, ha condiviso l'opportunità di cui sopra e si è dichiarato disponibile a verificare, con i legali di Acqualatina S.p.a., se sussistano le condizioni per una definizione bonaria che sia conveniente per il Consorzio, con la stipula di un accordo transattivo in cui sia previsto l'impegno della società sia di fare fronte al pagamento dei canoni pregressi e sia di quelli futuri;
- il citato legale ha presentato un corrispettivo per l'incarico suddetto di €5.000,00, oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22%;
- per l'importo dell'incarico in questione è possibile procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. lgs 50/2016 come modificato dal D.L. 76/2020 e dal D.L. 77/2021;

**CHE** sino all'insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario Straordinario, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 2016 n. 12;

**DELIBERA**

**LE** premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

**DI** verificare la possibilità di definire bonariamente il contenzioso mediante la stipula di un accordo che consenta al Consorzio di Bonifica sia di incassare i canoni sin qui scaduti, con l'aggiunta degli interessi legali medio tempore maturati, in virtù delle due convenzioni del 29 settembre 2008 e sia di concordare con Acqualatina s.p.a. l'ammontare dei canoni che saranno dovuti, tenuto conto delle nuove disposizioni normative e del nuovo Piano di Classifica;

**DI** affidare all'avv. Arcangelo Guzzo l'incarico di formulare un parere in merito alla convenienza dell'accordo transattivo le cui condizioni dovessero essere individuate con la Controparte e di predisporre, in caso positivo, di intesa con i legali di Acqualatina S.p.a., il relativo elaborato in cui in ogni caso sia previsto l'impegno della società sia di fare fronte al pagamento anche in forma rateale dei canoni pregressi e di quelli futuri, con ogni più ampia tutela e garanzia in favore del Consorzio;

**DI** procedere, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. lgs 50/2016 come modificato dal D.L. 76/2020 e dal D.L. 77/2021, all'affidamento diretto, attraverso la piattaforma telematica consortile dell'incarico in questione;

**DI** approvare il preavviso di parcella di € 7.295,60 pervenuto dall'Avv. Guzzo dello Studio Legale Associato Compagno di Roma concernente il parere in merito alla convenienza dell'accordo transattivo e l'eventuale predisposizione del relativo elaborato;

**LA** spesa indicata grava al conto U.1.03.02.11.000 per € 4.863.73 quale impegno A/026-22 (ex cap. A0305 Area Latina) ed € 2.431,87 quale impegno FA/038-22 Area Fondi) del Bilancio di esercizio 2022, che ne presenta capienza;

**DI** pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due ex Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino;

**LA** presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell'art. 28 della L.R. 4/84, modificato dall'art. 17 della L.R. n. 50/94, dall'art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall'art. 120 della L.R. 10/2001.

Latina 26 Aprile 2022

Visto: **IL DIRETTORE GENERALE**

(Ing. Natalino CORBO)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(Sonia RICCI)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93

Il Segretario

**DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA**

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93